

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Premessa

L'incontro di alcuni genitori, educatori e insegnanti, accomunati dalla volontà di affrontare le problematiche relative al disagio minorile in una realtà periferica di Milano come la Zona Lorenteggio-Giambellino, non è stato casuale, né dettato da esigenze "filantropiche"... Piuttosto è nato dal desiderio di interrogarsi, a partire dai propri vissuti quotidiani, sulle possibilità di costruire risposte positive e concrete a situazioni che appaiono insostenibili e problematiche: ragazzi e ragazze che vivono in famiglie che, per diversi motivi,

non si prendono, o non si possono prendere, cura di loro; ragazzi/e che la scuola non riesce ad "agganciare" o per i quali essa non rappresenta un punto di riferimento significativo, dove trovare adulti adeguati con cui confrontarsi e crescere; ragazzi/e che, ignoranti o sprovveduti, diventano facile preda di interessi fuorvianti e illegali; ragazzi/e il cui unico modo di relazionarsi con gli altri è spesso l'aggressività e la prevaricazione...

Che fare quando i problemi appaiono insormontabili, quando la realtà è talmente complessa e variegata da indurre chiunque a sentirsi inadeguato ad affrontarla? Abbiamo deciso quindi di non limitarci alla sola riflessione, ma di cominciare a fare qualcosa: partire insieme anche da un "piccola cosa".

UNA STORIA. Un ragazzo di quindici anni, andava a scuola giusto per rompere tutto quello che gli capitava davanti; pessimi rapporti con i professori; pessimi rapporti con i coetanei, il più delle volte segnati da atti di prepotenza e sopraffazione... Che fare? La madre, sola, presa dal lavoro, non aveva tempo e forse neanche sapeva quale fosse il modo di occuparsi del figlio, ormai adolescente e ribelle. Una donna arresa e forse qualche volta anche "complice" di un figlio capace di "far notte" in giro a rubacchiare...

Che fare? Qualche genitore pronto a raccogliere risorse, qualche educatore-genitore disponibile a progettare qualcosa, qualche insegnante non "espulsivo", ma che crede ancora nella funzione educativa della scuola... Hanno deciso che bisognava intervenire. Ci siamo seduti intorno ad un tavolo e ci siamo inventati un "programma di recupero" per quel ragazzo. L'importante, ci siamo detti, era agganciarlo e, anche se con qualche fatica, ci siamo riusciti.

La geografia allora diventa un viaggio; la storia un po' più moderna; un tema per parlare di sé, delle proprie esperienze e aspirazioni;

un acquario da costruire diventa scienze e applicazioni tecniche; un motorino da smontare e un preventivo da meccanico diventa ma tematica...

Un buon educatore che "sa parlare al cuore" del ragazzo, che spiega il senso delle regole e non si spazientisce facilmente; ma, soprattutto, un ambiente accogliente, ordinato, pulito, dove attivarsi, dove fermarsi a parlare con altri, dove mangiare: il Centro "le tre fontane".

Il Centro "le tre fontane": una Comunità di adolescenti aperta al territorio, con annesso un laboratorio frequentato da giovani che imparano un mestiere per il loro futuro... Una struttura capace di diventare uno dei punti di riferimento di una possibile rete di sostegno per quel ragazzo.

Scuola e Centro hanno lavorato di concerto e il "programma" ha funzionato: il ragazzo ha superato un piccolo esame, ha concluso l'anno scolastico e, con maggiori motivazioni, ha deciso di iscriversi ad una scuola che prevede alternanza tra studio e lavoro... diventerà un meccanico.

A partire da questa "storia" abbiamo continuato a confrontarci tra noi: è possibile pensare, progettare, cambiare situazioni che sembrano ineluttabili; le risorse che servono si possono cercare e trovare; i "laboratori di umanità" si possono costruire ed è appagante per noi sentirsi utili strumenti di un più "grande disegno", dove nessuno viene escluso ed emarginato, in particolare i più piccoli... Così abbiamo deciso di costruire un'organizzazione e di chiamarci Associazione "le tre fontane"

Onlus. * * * * *

Art. 1

È costituita, ai sensi della L. 266/91, della L.r. 1/2008 con sede in Pero, via Sempione 18 l'Associazione di Volontariato, composta da genitori, insegnanti, educatori, cittadini volontari, denominata

Associazione "le tre fontane" ETS*

(ONLUS)

*L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 come disposto dall'art.104, c.2, del Codice del Terzo settore.

di seguito detta Associazione.

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà utilizzato nella denominazione l'acronimo "ETS". I contenuti e la struttura dell'Associazione sono di natura democratica.

Art. 2

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3

A. Scopi dell'Associazione:

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare essa opera per la promozione della solidarietà sociale, sviluppando una cultura orientata in questo senso; attua interventi atti a favorire il processo di emancipazione dei soggetti più deboli, riconoscendone il valore e i diritti; ricerca risposte efficaci e creative ai bisogni del territorio; favorisce il superamento di ogni forma di intolleranza, di discriminazione, emarginazione, svantaggio e degrado; svolge quindi azione di tutela, inclusione sociale e prevenzione in particolare verso il disagio scolastico ed extra-scolastico, nell'infanzia e nell'adolescenza.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: -

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

B. Finalità dell'Associazione:

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale: -

Prevenire e contrastare il fenomeno del disagio minorile, scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono nella scuola dell'obbligo.

- Promuovere l'informazione e l'educazione sui temi inerenti la pace ed il pluralismo culturale ed etnico, favorendo il dialogo in interculturale, con particolare attenzione all'integrazione scolastica nei suoi vari aspetti.

- Promuovere percorsi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità e iniziative atte a favorire forme di auto organizzazione, di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini e degli adolescenti.

- Promuovere la formazione sociale e culturale degli aderenti e dei cittadini in genere, sensibilizzando ai valori della solidarietà. - Favorire la partecipazione dei cittadini ai problemi del territorio di appartenenza, portando il proprio contributo di idee e progetti.

- Rilevare i bisogni emergenti e quelli inespressi del territorio svolgendo una funzione di "segretariato sociale". - Individuare e formare volontari ed operatori che intervengono nella prevenzione e nel superamento del disagio minorile, scolastico ed extra-scolastico.

- Promuovere gruppi di studio, confronto, partecipazione con istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, movimenti ed associazioni su tematiche di rilevanza sociale.

- Offrire ascolto, consulenza ed orientamento alle persone escluse dai contesti formativi e lavorativi. - Offrire opportunità formative e informative atte a favorire l'orientamento e l'inserimento al lavoro e l'autonomia personale per adolescenti.

- Accompagnare la persona in difficoltà nel rapporto con gli enti pubblici.

- Verificare il rispetto dei diritti della persona, segnalando alle istituzioni competenti i fattori di disagio ed emarginazione e adottando per l'individuazione di soluzioni.

- Offrire esperienze di socializzazione ed integrazione incrementando le opportunità aggregative.

C. Attività dell'Associazione

L'Associazione, per raggiungere i propri fini, intende promuovere prevalentemente:

- attività di sostegno al minore svantaggiato ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di

prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica;

- attività culturali: ricerche, studi, documentazioni, mostre, incontri, dibattiti, conferenze, cineforum, spettacoli musicali e teatrali, viaggi di studio;

- attività di scambio interculturale per favorire concretamente l'integrazione del proprio contesto sociale; - attività formative: supporto scolastico per studenti in difficoltà;

- attività di laboratorio artigianale e produzione artistica utilizzando anche le strutture scolastiche ed extra-scolastiche;

- attività ricreative, d'animazione, per il tempo libero e gestione di vacanze per minori/adolescenti in condizione di

disagio. D. Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. I

VOLONTARI

Art. 4

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

5

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici ed Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e

realizza re autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5

A. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) versamenti dei soci Promotori;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione.

B. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) liberi contributi ed oblazioni di privati (Enti e persone fisiche);
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) attività produttive e commerciali marginali, secondo il DM 25/05/1995

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denomi-

6

nate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Art. 6

Entro il 31/01 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente¹⁴, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/03 per la definitiva approvazione

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

I SOCI

Art. 7

A. Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

C. Diritti e doveri degli Associati

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e ad impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità nell'ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi.

7

Essi sono inoltre tenuti a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Al momento dell'adesione all'Associazione ogni Socio deve prendere conoscenza dello Statuto controfirmandone l'accettazione. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la Sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In

particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Visone presso la sede operativa in data e orario da concordare con il Consiglio. D. Perdita dei requisiti

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario.

Art. 9

Tutte le cariche associative sono gratuite. E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute, nell'interesse e per conto dell'Associazione, da chi ne abbia avuto autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario e solo dietro presentazione di regolare di conto di spesa.

8

Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente che la Presiede mediante lettera ordinaria o mediante email. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale, se del caso in altro luogo, sempre in territorio italiano.

A. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e , quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza. Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

C. Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre con-

9

vocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3

(tre) deleghe. D.Validità dell'Assemblea

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli

Associati . A.Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

10

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

B.Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.

IL PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. a) ha la firma libera su tutti gli atti

b) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina le attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo ed organizzativo;

d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

11

IL VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente dell'Associazione:

a) sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione;

c) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi

collegiali. IL SEGRETARIO

Art. 14

Il Segretario dell'Associazione:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci; b) esercita anche la funzione di Tesoriere dell'Associazione;
- c) è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, rimane in carica per un anno fiscale al termine del quale redige un ver bale/rendiconto dell'esercizio precedente.
- d) la gestione amministrativa dell'Associazione è regolata in modo congiunto con il Presidente dell'Associazione

stessa. ORGANO DI CONTROLLO

Art. 15

L'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

12

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

NORMA DI RINVIO

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Pero, 9/05/2019

Allegato n° 1 al verbale dell'Assemblea dei Soci 9/05/2019